

Quotidiano del Fisco

[Stampa articolo](#)

[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 17/10/2018

LE PAROLE DEL NON PROFIT/L'ente religioso adotta il regolamento

di Gabriele Sepio

Patrimonio destinato e regolamento per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Si tratta di due tra gli aspetti più importanti che dovranno essere considerati dagli enti religiosi al fine di adeguarsi alle modifiche introdotte con i decreti di riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017 e 112/2017). Questi ultimi, infatti, in continuità con il decreto Onlus (che tuttavia richiama i soli enti ecclesiastici), consentono agli enti religiosi civilmente riconosciuti di costituire un «ramo ente del Terzo settore» (Ets) o un «ramo impresa sociale» per svolgere una (o più) attività di interesse generale individuate dalle nuove disposizioni.

In base all'attuale normativa, gli enti ecclesiastici sono enti non commerciali che godono di una completa detassazione delle attività di religione e culto, con possibilità di applicare un regime di tassazione forfetaria per le eventuali attività svolte con modalità commerciali (secondo le disposizioni agli articoli 143 e successivi del Tuir). In aggiunta, se svolgono una delle attività elencate all'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997, possono beneficiare della disciplina Onlus limitatamente al ramo ad esse dedicato.

Con la riforma il ramo Onlus lascia il posto ai rami «Ets» e «impresa sociale» con qualche modifica in merito agli obblighi cui saranno tenuti questi enti. Il primo passo sarà adottare un apposito regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che dovrà recepire le disposizioni contenute nei decreti di riforma ed essere depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per garantirne trasparenza. L'iscrizione dell'ente in questo registro sostituisce la vecchia comunicazione all'anagrafe Onlus (articolo 11 del Dlgs 460/1997) e consente di accedere a tutte le agevolazioni introdotte dalla riforma (sempre limitatamente al ramo Ets/impresa sociale). Si conferma l'obbligo di

tenere una contabilità separata per le attività oggetto del ramo (come già previsto nella disciplina Onlus), a cui si aggiunge quello di costituire un patrimonio destinato, al fine di mantenere distinte anche sotto il profilo finanziario le entrate e le uscite del ramo da quelle derivanti dall'attività di culto propria dell'ente.

Modalità di costituzione di tale patrimonio ed effetti che ne derivano non sono disciplinati. Diversamente da quanto previsto per gli enti del Terzo settore iscritti al registro delle imprese (articolo 10 del Dlgs 117/2017), per gli enti religiosi non viene richiamato esplicitamente l'articolo 2447-bis del Codice civile sui patrimoni destinati delle società di capitali. In attesa di chiarimenti, si ritiene che potrebbero applicarsi anche agli enti religiosi alcune disposizioni sulla costituzione (come quelle su competenza, maggioranze e requisiti della delibera di costituzione all'articolo 2447-ter del Codice civile), mentre non dovrebbe trovare applicazione automatica il limite del 10% del patrimonio destinato rispetto a quello complessivo (articolo 2447-bis, comma 2, del Codice civile) visto il carattere speciale della disposizione.

In questo scenario, l'ente religioso che ha già costituito un ramo Onlus dovrà decidere se adeguarsi o meno alla riforma, passando al ramo Ets o impresa sociale. Se si adegua potrà beneficiare sin da subito delle agevolazioni introdotte dal Codice del Terzo settore (articoli 81 e successivi del Dlgs 117/2018) e applicabili dal 1° gennaio di quest'anno ad Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. Diversamente, con la completa attuazione della riforma (dopo l'autorizzazione europea e la messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore) si ritiene debba devolvere la parte di patrimonio accumulata con l'applicazione delle agevolazioni Onlus.

Per i rami Ets e impresa sociale di nuova costituzione, invece, è previsto un regime diverso per la devoluzione del patrimonio in caso di dismissione del ramo. Per il ramo Ets non sono previste regole specifiche, per cui la devoluzione dovrebbe seguire la disciplina generale di cui all'articolo 9 del Dlgs 117/2017. Nessun obbligo pare esserci per il ramo impresa sociale: l'articolo 12, comma 5, del Dlgs 112/2017 esclude espressamente la devoluzione per gli enti religiosi che istituiscono questo ramo, ma dovrebbe ragionevolmente trattarsi di un difetto di coordinamento.